

Linee Guida AL REGOLAMENTO CONSULTA SOCI

Art. 1 - Istituzione Consulta Soci e Consulta Soci giovani

Sono istituite dal Consiglio di Amministrazione (CdA) la Consulta Soci e la Consulta Soci giovani, quali strumenti di promozione della partecipazione dei Soci alla vita della Cooperativa di Credito. Il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca.

Art. 2 – Principi e scopi generali delle Consulte Soci

Le Consulte Soci hanno funzioni di collegamento tra i Soci e, più in generale, tra le comunità dei territori di riferimento in cui opera la BCC del Garda e il suo Consiglio di Amministrazione. Lo scopo è quello di recepire e riportare al CdA le esigenze territoriali e promuovere l'attività Sociale della Banca nelle comunità dove opera. Le Consulte Soci devono favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, di quella di credito al fine di accrescere nei Soci il senso di appartenenza alla propria Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui loro vivono. Inoltre facilitano la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici statutariamente previsti promuovendo un'attiva partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa. Al fine di avvicinare i giovani al mondo della cooperazione e della Banca la Consulta Soci giovani ha lo scopo principale, attraverso le proposte o l'organizzazione di eventi ed iniziative socio-culturali, di favorire la partecipazione consapevole e propositiva alla vita della cooperativa da parte del segmento più giovane della base sociale. Il Consiglio di Amministrazione ne recepisce le indicazioni e ne valuta le proposte.

Di seguito è esposta una serie di articoli in funzione di Linee Guida al Regolamento della Consulta Soci approvato dall'Assemblea dei Soci in data 2 maggio 2004.

Art. 3 - Composizione della Consulta Soci e nomina dei portavoce

La Consulta Soci, così come previsto dal Regolamento del 2 maggio 2004, è composta da:

- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo rappresentante);
- b) Coordinatore della Consulta individuato dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori;
- c) due membri per ogni "piazza storica" (5X2=10);
- d) un membro di ogni filiale "non di piazza storica";
- e) ex Presidenti della Banca.

La Consulta viene nominata dal Consiglio di Amministrazione, che sceglie tra i Soci appartenenti alla compagine sociale, che condividono le finalità e i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa, in rapporto alla propria attività, con la Banca.

L'impegno nel mondo del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione e l'aver maturato un'esperienza significativa nel campo della gestione di attività di carattere sociale, costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti delle Consulte Soci così come la partecipazione ai momenti istituzionali, quali l'Assemblea e gli incontri con la base sociale.

Il CdA della Banca individua fra gli Amministratori il Coordinatore della Consulta Soci per agevolare l'attività e la relazione più stretta con il Consiglio di Amministrazione, inoltre nomina il portavoce della Consulta Soci che avrà il compito di relazionare e presentare le proposte al CdA. Il portavoce della Consulta Soci resta in carica un anno salvo revoca del mandato e può essere nominato più volte. La Consulta Soci deve riunirsi non meno di tre volte l'anno e/o quando il CdA lo riterrà opportuno; gli incontri dovranno essere verbalizzati dal portavoce o da altro incaricato mediante la tenuta di un verbale da redigere e far avere all'ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci della Banca.

Compongono inoltre la Consulta Soci:

- f) i membri del Consiglio di Amministrazione che ne richiedano la partecipazione;
- g) il Direttore Generale della Banca o un suo delegato;
- h) un referente dell'ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci.

Art. 4 - Nomina e durata

La Consulta Soci è nominata successivamente all'elezione del Consiglio di Amministrazione della Banca. La loro nomina e il potere di dichiararne la decadenza spetta al CdA. Lo stesso Consiglio, in caso di presentazione di candidati in numero superiore a quelli previsti, individuerà autonomamente coloro che verranno nominati. In parziale deroga a quanto previsto dal Regolamento, il numero dei componenti non è quindi fisso ma deve essere compatibile con un funzionamento efficiente della Consulta. I membri della Consulta Soci rimangono in carica per tre anni, fino alla nomina della Consulta Soci successiva, e possono essere nominati più volte; in caso di rinuncia, di decadenza o revoca di un componente, il CdA ha facoltà di nominare un altro Socio, che resta in carica sino alla naturale scadenza della Consulta. Alle riunioni della Consulta Soci possono partecipare componenti del CdA, del Collegio Sindacale, della Direzione Generale della Banca ed eventuali altri soggetti invitati dal Referente e utili allo svolgimento della Consulta. La partecipazione alla Consulta Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Art. 5 – Compiti

Al fine di realizzare i compiti esposti nel Regolamento della Consulta Soci, dettagliando i principi generali di cui all'art. 2 del presente documento, la Consulta Soci ha facoltà di:

- proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte
 - all'effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della cooperativa;
 - alla diffusione dei principi della cooperazione;
 - al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;
- suggerire al CdA l'organizzazione di incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito dell'area geografica di competenza della Banca;
- raccogliere suggerimenti, osservazioni, proposte da trasmettere agli organismi competenti;
- in collaborazione con il CdA e subordinatamente alle sue indicazioni, promuovere relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni, sia pubbliche che private, nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal CdA, allo scopo di promuovere la presenza attiva della Banca.

La Consulta è convocata dal Presidente e all'apertura di ogni incontro verrà nominato il portavoce o altro referente per la redazione del verbale. Il verbale dovrà essere redatto entro 30 giorni data dell'incontro e consegnato all'ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci che si farà carico di farlo pervenire al CdA. La Consulta Soci è tenuta a presentare al CdA una relazione consuntiva in merito all'attività svolta, con cadenza annuale.

Partecipazione

In linea con i principi e gli scopi generali delle Consulte e con i principi dello Statuto, i componenti si impegnano a partecipare attivamente agli eventi più importanti della vita della Banca, come Assemblea ed eventi riservati ai Soci e nel contempo favorendo e dando il proprio impulso alla partecipazione di altri Soci.

Comunicazione

È compito della Consulta Soci, nella persona del portavoce, implementare scrupolosamente la relazione e la storicizzazione di tutte le iniziative, con la proposta all'ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci (che ne valuterà l'opportunità e l'eventuale tempistica) di quali promuovere sul sito internet della Banca.

Limiti di competenza

Qualunque considerazione o rilievo inerente il rapporto bancario che il Socio intrattiene con la Banca non potrà essere oggetto di discussione da parte dei membri della Consulta ma sarà loro cura interpellare il Responsabile di Filiale.

Art. 6 - Formazione e informazione

I componenti della Consulta Soci si impegnano, al fine di poter svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio ruolo, a partecipare alle attività di formazione ed informazione organizzate all'uopo dalla Banca.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza

I componenti della Consulta Soci sono tenuti all'obbligo della riservatezza e del segreto su quanto venuto a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8 - Decadenza

Sono cause di decadenza da membro della Consulta Soci:

- la perdita della qualità di Socio;
- il venir meno dell'operatività con la Banca;
- tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni della Consulta Soci;
- il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7;
- un comportamento poco corretto e non responsabile nei confronti della Banca, dei suoi organi e degli operatori.

Art. 9 - Durata del regolamento

Le presenti Linee Guida del regolamento restano in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione di BCC del Garda.